



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 3

ASSISTENZA SCOLASTICA

CAPO I – PARTE GENERALE

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato (parte generale e parte speciale) si intende: per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" o "esecutore" o "gestore" o "operatore economico": l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente eseguirà il servizio.

Per "stazione appaltante", "amministrazione", "consorzio", "ente" "SDS": la Società della Salute Pistoiese che affida l'esecuzione di quanto previsto dal presente atto.

Per "capitolato": il presente atto.

Fino alla completamento dell'assegnazione delle funzioni alla Società della Salute, le attività di controllo e verifica delle prestazioni saranno svolte da ciascun Comune per le prestazioni eseguite a favore di propri residenti.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto il **Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e per l'inclusione scolastica degli alunni disabili** (alunni con certificazione ex art.3, c.3, L.104/1992) **da qui in poi assistenza scolastica.**

Art. 3

Durata

Il servizio ha durata quadriennale, inizia il 1/09/2018 e termina il 31/08/2022.

Art. 4

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

- a) In caso di revisione dell'importo orario indicato in sede di offerta che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;
- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto dei seguenti parametri:

- indice ISTAT – FOI

oppure

- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro

L'importo orario offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno di validità del presente appalto;

- b) per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi economici o tecnici e sempreché per la Società della Salute comporti notevole disagio o una consistente duplicazione dei costi;

La modifica contrattuale non deve comunque eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

- c) Ai sensi dell'art. 106, co. 12, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (ore di assistenza) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
- d) Nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la SDS (c.d. varianti in corso d'opera) e la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- e) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Società della Salute pistoiese aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfino i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- f) Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto dell'importo contrattuale iniziale (IVA esclusa)

Art. 5

Accreditamento

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere accreditati secondo le disposizioni della Legge Regione Toscana 28/12/2009 n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta Regionale 03/03/2010 n. 29/R.) da almeno 3 mesi rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte e dovrà essere mantenuto durante l’intera durata contrattuale.

Art. 6 Recesso

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e dal contratto e in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Resta fermo il diritto dell’aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese. Nessun indennizzo è dovuto rispetto al soggetto aggiudicatario.

Art. 7 Sicurezza del Lavoro

La Società della Salute prima dell’aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Questa SDS provvederà alla comunicazione, dell’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, all’Azienda USL competente, per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L’Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l’espletamento dei servizi appaltati e quelli previsti dal D. Lgs. n° 81/2008.

Art. 8 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

All’atto della sottoscrizione del contratto di appalto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa - e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere - derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, la ditta dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.600.000,00 unico per sinistro
 - Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: 5.000.000,00 unico per sinistro
2. in considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
 - danni arrecati ai luoghi di proprietà dell’Amministrazione e/o di terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio.
 - “culpa in vigilando” relativamente all’operato degli operatori nel rapporto con gli utenti dei servizi
3. l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
 - l’Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
 - le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all’Ente.

La Società della Salute è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Art. 9

Inadempimenti contrattuali e penali

Fatte salve le cause di forza maggiore, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, in caso di ritardo nell'adempimento, non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, la SDS avrà facoltà, previa contestazione formale, di applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 150,00 a un massimo di € 500,00 in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'appaltatore avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione

Il RUP, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni all'Amministrazione comunale.

In caso di applicazione di tre penali, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., sempre salvo il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. La Società della Salute, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

Art. 11

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 35 "Trattamento dei dati personali", l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 12

Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente la Società della Salute di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà della Società della Salute di incamerare la cauzione prestata.

Art.

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi si riferiscono a forniture di servizi prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura.

La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

All'appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile corrispondente al numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte (compreso il pedagoga) moltiplicato per il costo orario di aggiudicazione; la fatturazione dovrà essere emessa mensilmente.

Il costo del coordinamento è compreso nel costo orario dell'operatore.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata da un resoconto/report delle ore effettuate, redatto secondo le modalità richieste dalla SDS.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

Il prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Nelle more del completamento del percorso per la piena operatività della Società della Salute pistoiese, potrà essere richiesto di fatturare le prestazioni a ciascun Comune, anziché *in toto* al Consorzio.

Art. 13

Cessione del credito

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, potrà essere opposta a questa stazione appaltante solo nel caso in cui la stessa le sia stata notificata e solo se la stazione appaltante non l'abbia rifiutata con comunicazione notificata entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Inoltre, a pena di nullità, la cessione dovrà essere stipulata, ai sensi dell'art.69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 14

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 15

Controversie

Per tutte le controversie il foro competente è quello di Pistoia

Art. 16

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

PARTE SPECIALE

Art. 17

Oggetto dell'appalto

Premessa

Al fine di garantire il diritto all'educazione e all'istruzione, il **Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e per l'inclusione scolastica degli alunni disabili** (alunni con certificazione ex art.3, comma 3, L.104/1992) **da qui in poi assistenza scolastica**, viene erogato in ottemperanza e come previsto dalle vigenti norme in materia (vedi art.13, c.3, L. 5 febbraio 1992, n.104) e sopperisce ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti negli studenti disabili con l'assegnazione di un assistente personale e in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'art.3, c.2, lett. c) del D. Lgs 13 aprile 2017, n.66 nonché attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati.

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio di assistenza scolastica per alunni disabili (alunni con certificazione ex art.3, co.3, L.104/1992);
- Predisposizione dei Progetti individuali degli alunni disabili

Si prevede inoltre la possibilità di estendere il servizio anche in un contesto domiciliare nei casi di prolungata assenza dell'alunno per motivi di salute.

Art. 18

Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di quattro anni scolastici, a partire dall'a.s. 2018/2019 e con termine il 31 agosto 2022.

Art. 19

Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio gli alunni disabili in condizioni di disabilità grave certificati ex art. 3, co.3 della Legge 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e nelle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e le private parificate.

Art. 20

Luogo di espletamento del servizio

I servizi dovranno essere eseguiti nell'intero territorio dei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale, Marliana comprese le zone collinari o montane più difficilmente accessibili.

Il servizio deve essere svolto presso gli istituti scolastici presso:

le scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, private parificate situate nei Comuni sopra indicati. Inoltre, potrebbero essere raggiunti dal presente servizio anche gli alunni disabili ancorché non residenti nei Comuni sopra indicati ma in carico al servizio sociale professionale (es: casi di affido familiare).

Art. 21

Prestazioni richieste

All'aggiudicatario sono richieste le seguenti prestazioni:

- predisposizione del Progetto individuale dell'alunno, compresa la definizione del bisogno orario pro-capite da presentare al referente dell'ente locale in tempo utile per l'inserimento scolastico;
- interventi educativo-assistenziali volti a favorire la comunicazione, la relazione e l'autonomia dell'alunno anche in collaborazione con il personale docente;
- interventi volti a favorire la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della classe, in collaborazione con il personale docente;
- interventi di assistenza di base in raccordo, se presente, con il personale collaboratore scolastico abilitato alle funzioni di cura alla persona previsti nella scheda di certificazione handicap o nel PEI;

Per garantire un intervento coordinato e non frammentario è opportuno che l'assistente instauri un buon livello di collaborazione con il personale docente, l'assistente sociale, con le altre figure messe a disposizione dalla scuola e con i genitori dell'alunno.

L'attività dell'assistente deve garantire flessibilità oraria sulla base delle esigenze scolastiche dell'alunno.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza scolastica nell'arco dell'orario di apertura della scuola.

L'inizio e la fine del servizio coincidono con il calendario scolastico, salvo il piano di recupero delle ore non usufruite.

Art. 22

Fabbisogno A.S. 2016/2017

A titolo esemplificativo nell'anno scolastico 2016-2017 il Servizio per il Comune di Pistoia è stato realizzato in favore di n. 154 alunni così suddivisi per fasce scolastiche:

- scuola dell'infanzia: n.22
- scuola primaria: n. 64
- scuola secondaria di primo grado: n.42
- scuola secondaria di secondo grado: n.26

Le quantificazioni delle ore annuali da assegnare potranno subire variazioni in rapporto al numero degli alunni destinatari del servizio e in base alla frequenza scolastica del singolo alunno. L'assegnazione delle ore inoltre potrà subire variazioni in corso d'anno scolastico qualora vi siano nuove richieste o modifiche della situazione esistente. Le ore assegnate ad ogni singolo alunno variano in base alla frequenza, alla tipologia della disabilità, alle ore di sostegno assegnate, variando da un minimo di 4 ore settimanali ad un massimo di 18 ore settimanali.

Art. 23

Modalità tecnico-organizzative per l'esecuzione del servizio

L'aggiudicatario del servizio deve assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, impegnandosi ad agire nel rispetto delle normative vigenti nel settore, degli indirizzi dei Piani integrati sociali e sanitari della Regione Toscana, del Regolamento locale dei servizi sociali, della programmazione individualizzata dell'intervento, protocolli ed accordi di programma.

I servizi sociali dei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale ciascuno per i propri residenti, svolgono funzioni di indirizzo per assicurare l'unitarietà degli interventi.

L'aggiudicatario dovrà assicurare la presenza di un referente pedagogico per la stesura dei progetti individuali sia all'inizio dell'anno, che durante l'anno scolastico per coloro che si dovessero inserire nel corso dell'anno.

Gli interventi definiti nel Progetto individuale devono essere autorizzati per il monte-ore ivi previsto, dai referenti dei servizi sociali comunali.

Poiché la programmazione del fabbisogno orario per alunno può subire variazioni in corso di anno, qualora giungano richieste di modifica dell'esistente, è fatto obbligo all'aggiudicatario di accettarle esclusivamente a seguito di una motivazione scritta da parte dell'Istituto scolastico corredata dalla dichiarazione del medico di riferimento.

Di norma, in caso di assenza non preventivamente comunicata del bambino disabile, sarà conteggiata e pagato il primo giorno di lavoro all'assistente scolastico che si è recato a scuola.

Le ore non utilizzate potranno essere recuperate così come previsto da un protocollo operativo e dal progetto presentato in gara

SPERIMENTAZIONE – EDUCATORE DI ISTITUTO

*Negli istituti dove è presente un alto numero di allievi disabili e/o difficoltà ad organizzare il servizio a causa delle frequenti variazioni dell'orario scolastico, previo accordo con il dirigente scolastico, si può prevedere in alternativa alla tradizionale modalità di assegnazione individuale del monte ore e della figura dell'assistente scolastico, l'introduzione in via sperimentale della figura dell'**Educatore di Istituto**.*

Questo modello si propone l'obiettivo di contribuire a creare un ambiente scolastico maggiormente inclusivo perché integrato con le diverse professionalità presenti nella scuola.

Si tratta dell'assegnazione di un monte ore complessivo e omnicomprensivo di assistenza all'istituto scolastico, composto da ore pro-capite per alunno in stato di disabilità certificata. Sulla base del monte ore, verrà attribuito ad ogni istituto un numero di operatori che svolgerà la propria attività secondo modalità individuali e di piccolo gruppo, per consentire un intervento educativo flessibile in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni disabili. Il monte ore non può subire variazioni a meno che non vi siano assenze prolungate degli alunni con disabilità nel qual caso viene riformulato il monte ore assegnato. Questa modalità può essere estesa a tutti quegli Istituti, comprese le scuole dell'infanzia comunali, ove vi siano condizioni organizzative traducibili in un progetto condiviso e con la sottoscrizione di un protocollo scuola – ente.

Laddove si attivi la sperimentazione dell'Educatore di Istituto con il relativo utilizzo del monte ore a gestione della scuola, si chiede all'aggiudicatario di proporre modalità di raccordo con i dirigenti scolastici volte a condividere e definire lo sviluppo della progettazione degli interventi da realizzare nei giorni di assenza del singolo alunno/alunna, nonché strumenti di monitoraggio e verifica. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al controllo dell'utilizzo delle ore per assegnazione per alunno e, nel caso di scostamenti, redigere un report con la specifica del diverso utilizzo.

Ogni nuovo intervento deve essere attivato entro sette giorni (festivi inclusi) dal ricevimento della richiesta.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale l'aggiudicatario è tenuto a presentare una relazione nella quale deve essere illustrato l'andamento del servizio e devono essere evidenziate eventuali criticità proponendo soluzioni alle stesse.

I Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza afferenti ai propri residenti, si riservano il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per fondati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà alla sostituzione entro 15 giorni.

In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà garantire comunque i servizi minimi essenziali.

Art. 24

Sede e attrezzature

L'aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della stazione appaltante, una apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale della Società della Salute pistoiese, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio; questa dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie: linea telefonica, fax, posta elettronica (indirizzo e-mail) telefonia mobile per il coordinatore tecnico (pronta reperibilità).

I numeri di telefono, i numeri di fax, l'indirizzo e-mail, i numeri di cellulare devono essere comunicati alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà dotare i propri operatori di tesserino di riconoscimento personale con etichetta riportante anche lo stemma dei comuni serviti dal presente appalto. Gli operatori dovranno avere un comportamento civile e responsabile, che rispetti nell'abbigliamento, nel linguaggio e nel comportamento la dignità delle persone.

Art. 25

Sistema di rilevazione presenze del personale

L'aggiudicatario deve rilevare la presenza in servizio del personale tramite timbratura elettronica con possibilità di accesso in tempo reale da parte dell'ente committente.

Art. 26

Personale richiesto per l'esecuzione del servizio

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario mette a disposizione il seguente personale:

- Un **pedagogista** con la specifica funzione di redigere il Progetto individuale e relativo fabbisogno orario di ciascun alunno destinatari del servizio;
- un **coordinatore tecnico**, responsabile del servizio, con funzioni di direzione e coordinamento, con esperienza di almeno 3 (tre) anni in analogo ruolo. Il coordinatore avrà un orario dedicato a tale attività non inferiore alle 10 ore settimanali;
- un numero di **assistenti specialistici** adeguato al progetto da realizzare, che garantisca la qualità del servizio.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire, per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione possibilmente immediata o comunque entro tempi congrui, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura degli enti locali.

Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle attività, qualora disponibili, i lavoratori, alle dipendenze o collaboranti, degli attuali gestori dei servizi (clausola sociale).

Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, la stazione appaltante richiede all'appaltatore il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrorazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Art. 27

Coordinatore del servizio

L'aggiudicatario dovrà nominare prima dell'inizio del servizio il Coordinatore Tecnico.

Il Coordinatore tecnico dovrà essere in possesso del titolo di studio di Laurea minimo triennale in materie attinenti l'oggetto dell'appalto (Laurea in scienze dell'educazione/sociale/psicologia e affini), oltre ad una esperienza verificabile da curriculum vitae almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi.

Il Coordinatore tecnico risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi della stazione appaltante, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile.

Al Coordinatore Tecnico compete:

- il coordinamento degli aspetti tecnico –organizzativi ed operativi del servizio;
- il raccordo con il referente e con la gestione amministrativa e contabile degli enti (direttore esecuzione contratto);
- il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti educativi, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
 - la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato;
 - la verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio erogato e la qualità dell'integrazione con gli ulteriori interventi socio-educativi eventualmente attivati;
 - l'eventuale adempimento, nei confronti dei comuni, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale e dei debiti informativi relativi alle attività svolte;
 - la comunicazione tempestiva alla competente struttura degli enti di eventuali variazioni nel servizio;
 - la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;
 - la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull'andamento del servizio;
 - la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato;
 - il controllo delle ore svolte dagli assistenti per alunno, per istituto scolastico.

Il Coordinatore tecnico è tenuto a redigere una relazione trimestrale concernente l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte degli enti circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso. Il comune di Pistoia a sua volta fornirà il nominativo del proprio responsabile di riferimento a cui il Coordinatore tecnico dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto stesso.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura degli enti locali il nominativo e i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.

Il Coordinatore tecnico, o suo sostituto, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite cellulare, dal lunedì al sabato con orario dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Art. 28

Formazione

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio un'adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura dell'ente locale il piano formativo annuale che coinvolgerà gli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

Art. 29

Competenze dell'ente locale

La competente struttura dell'ente locale mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto. L'ente locale avrà la funzione di:

- definire i criteri e la programmazione degli interventi;
- collaborare con il professionista messo a disposizione dall'aggiudicatario alla stesura del progetto individuale per ogni singolo minore in relazione alla sua partecipazione alle attività del presente servizio, con indicata la frequenza di partecipazione, gli obiettivi da raggiungere, ecc... e predisposizione scheda segnalazione per accesso, oltre a prevedere termine inizio e conclusione;
- verificare l'andamento del progetto attraverso riunioni trimestrali di verifica sul servizio affidato;
- verificare i progetti individualizzati;
- coordinare i rapporti sia fra i diversi servizi e Enti del territorio coinvolti (Istituzioni Scolastiche, altri Comuni, Asl, Terzo Settore, Provincia, ecc...).

Art. 30

Implementazione sistema informativo dell'ente locale

All'aggiudicatario può essere richiesto l'inserimento dei dati nel sistema informativo dell'ente locale con l'assegnazione di uno o più accessi.

Ogni difficoltà dell'aggiudicatario a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di registrazione deve essere prontamente segnalata. L'inserimento dei dati avviene senza oneri o dotazioni particolari a carico della SdS.

Art. 31

Verifiche durante l'esecuzione del contratto

La competente struttura comunale ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l'espletamento dello stesso; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso.